

SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA GIURIDICA

Documento di sintesi¹

Sommario: 1. Perché la valutazione dei prodotti della ricerca è necessaria. – 2. La nascita del tavolo interassociativo dell'area 12. La proposta di un metodo *bottom-up* per la elaborazione di criteri condivisi di valutazione. – 3. Il confronto con i parametri in uso in altre discipline (in particolare, nelle scienze dure o esatte); ragioni delle difficoltà di utilizzo di tali parametri per la valutazione della ricerca in ambito giuridico. – 4. Il piano e il metodo di lavoro del tavolo interassociativo. – 5. La classificazione delle riviste. – 6. Criteri di valutazione delle pubblicazioni di natura non periodica. 7. La classificazione in via provvisoria e transitoria. – 8. Definizione e classificazione dei generi letterari in uso nell'area giuridica. – 9. Talune considerazioni riepilogative e uno sguardo agli obiettivi da perseguire nel medio termine.

1. Perché la valutazione dei prodotti della ricerca è necessaria.

L'elaborazione di criteri o *standards* per la valutazione dei prodotti della ricerca scientifica è utile a molti scopi e può risultare addirittura indispensabile ai fini delle decisioni in punto di destinazione e ripartizione di risorse finanziarie pubbliche a favore della ricerca e dei ricercatori², di avanzamenti di carriera di questi ultimi, ecc.; essa può risultare altresì utile ai fini della indicazione di criteri *minimi* da osservare nell'ambito delle procedure, comunque disciplinate, di reclutamento dei nuovi componenti della comunità scientifica ed in specie accademica (universitaria), nei diversi settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento, ferma restando, a questo specifico fine, l'esigenza ineliminabile ed insopprimibile della valutazione analitica e diretta (cioè non mediante criteri presuntivi) della produzione scientifica dei singoli ad opera dei membri delle commissioni di volta in volta nominate (mediante sorteggio, elezione o in qualsiasi altro modo).

¹ *Draft* elaborato dalla prof. Giuliana Scognamiglio (sulla base del documento più ampio esteso a cura dei partecipanti al tavolo interassociativo e licenziato il 1°.10.2010) e sottoposto al "tavolo congiunto" delle associazioni nella riunione del 10.03.2011.

² Termine usato qui nel significato generico di "soggetti che, indipendentemente dalla loro qualificazione accademica (come ricercatori in senso stretto, professori associati o professori ordinari), sono dediti all'attività di ricerca", nei vari campi e nell'ambito delle Università o di altre istituzioni pubbliche o private di ricerca.

Le scienze c.d. dure o esatte già da tempo si avvalgono di detti criteri o *standards*; essi sono ancora poco noti e poco utilizzati, per converso, nell'ambito delle scienze umanistiche, delle scienze sociali ed in particolare, per quanto qui specificamente interessa, delle scienze giuridiche.

Non è il caso, in questa sede, di indagare le ragioni di un siffatto disallineamento tra le scienze del primo e del secondo tipo; interessa invece rilevare che, anche a causa del sopravvenire di dati normativi che fanno espressamente riferimento alla valutazione dei prodotti della ricerca scientifica e la postulano come necessari ai fini anzidetti, l'atteggiamento delle scienze sociali, ed in particolare giuridiche, sta rapidamente evolvendo verso una maggiore consapevolezza del problema ed una maggiore attenzione alle possibili soluzioni del medesimo.

2. La nascita del tavolo interassociativo dell'area 12. La proposta di un metodo *bottom-up* per la elaborazione di criteri condivisi di valutazione.

A tale proposito è maturata già da circa due anni, in seno alle comunità scientifiche ed alle associazioni disciplinari dell'area 12³, la propensione a ritrovarsi, per il tramite dei loro esponenti e/o delegati, intorno ad un "tavolo" (da ora in avanti: "tavolo congiunto" o "tavolo delle associazioni"), allo scopo di perseguire una strategia "bottom-up" (piuttosto che top-down) di elaborazione dei criteri suddetti, nella convinzione che, meglio di chiunque altro, gli stessi artefici dei "prodotti della ricerca" e perciò soggetti passivi dell'applicazione dei criteri di valutazione, siano in grado di fornire un contributo alla individuazione degli stessi. Del resto, la preferibilità di un'impostazione basata sul contributo "dal basso" (*bottom up*) alla elaborazione dei criteri di valutazione della ricerca, ad opera delle comunità scientifiche e delle associazioni disciplinari, è stata affermata anche in documenti ufficiali del CUN⁴.

Il metodo che si propone in generale di seguire è dunque quello della elaborazione "*bottom-up*" di criteri (idonei ad essere) condivisi ed applicati da tutti i settori

³ Si fa qui riferimento alla nomenclatura e numerazione delle aree scientifiche adottata in sede CUN.

⁴ Ad esempio: Parere CUN 27.11.2009; Proposta CUN, 25.02.2010.

scientifico-disciplinari classificati nell'area 12. In questo contesto, costituisce un dato significativo e confortante quello per cui, alle associazioni disciplinari che siedono al "tavolo congiunto" fin dal primo momento se ne sono aggiunte man mano altre (ovvero si sono aggiunti i delegati delle comunità scientifiche, per i settori in cui manca allo stato un'associazione strutturata), sino a coprire l'intero ambito dell'area suddetta.

3. Il confronto con i parametri in uso in altre discipline (in particolare, nelle scienze dure o esatte); ragioni delle difficoltà di utilizzo di tali parametri per la valutazione della ricerca in ambito giuridico.

Un primo problema che il "tavolo congiunto" ha dovuto affrontare è quello della possibilità di utilizzare, ai fini della valutazione dei prodotti della ricerca in ambito giuridico, criteri noti ed applicati, anche internazionalmente, in altri ambiti, e specificamente il criterio basato sul calcolo del "fattore di impatto" e quello, noto come Hirsch-Index o H-Index, basato sul calcolo e della quantità delle pubblicazioni e del loro impatto citazionale (numero di citazioni) delle stesse. La risposta è stata nel senso che criteri di quel tipo non sono, allo stato almeno, utilizzabili per la valutazione della ricerca in ambito giuridico, per una serie di ragioni:

- Il c.d. *Impact Factor* (più precisamente, *Journal Impact Factor* – JIF) è un criterio che può essere utilmente adoperato per valutare l'impatto citazionale, dunque l'importanza, la diffusione e l'autorevolezza delle riviste scientifiche, non è invece consigliato – neppure dai suoi sostenitori - per valutare la produzione scientifica dei singoli; per quanto riguarda la valutazione o ranking delle riviste, l'utilizzo di tale criterio presuppone l'esistenza di ente o organismo di accreditamento delle riviste scientifiche (nel nostro caso, delle riviste scientifiche in ambito giuridico), che sia in grado di occuparsi del costante censimento delle riviste stesse e di un *citation index*, che consenta di analizzare l'impatto di ciascuna attraverso il conteggio delle citazioni che i lavori pubblicati in ciascuna rivista in un determinato anno ricevono in un determinato numero di anni successivi;
- Lo *Hirsch-Index* presenta, rispetto al JIF, un maggior grado di idoneità alla valutazione della produzione scientifica dei singoli, ma postula l'inserimento

dell'intera produzione scientifica in banche dati consultabili in rete nonché, ancora una volta, l'esistenza di un ente o di un organismo preposto all'analisi dell'impatto citazionale (più banalmente, alla conta delle citazioni);

- Secondo gli studiosi di bibliometria e di scientometria, nessuno dei criteri fin qui individuati va esente da rilievi critici, in quanto detti criteri si prestano, in misura maggiore o minore, a manipolazioni di varia natura, capaci di distorcere i risultati, e al tempo stesso sono suscettibili di produrre delle distorsioni (per es. orientando la scelta dei temi da parte degli studiosi verso quelli "alla moda", di per sé suscettibili di un maggior numero di citazioni), per cui – allo stato – è caldamente raccomandata la combinazione di tali criteri con quello della revisione dei pari (*peer review*);
- In ogni caso, l'adozione nel nostro Paese, ed ai fini della valutazione della ricerca scientifica in ambito giuridico, dei suddetti criteri è resa allo stato problematica dalle seguenti circostanze: (i) il versamento nelle banche dati della produzione scientifica dei singoli è ancora del tutto parziale; (ii) manca un ente o organismo preposto al censimento costante delle riviste di carattere scientifico; (iii) manca un *citation index* che consenta l'analisi dell'impatto citazionale dei prodotti della ricerca scientifica; (iv) non esiste, ovvero è ancora molto debole, il collegamento della scienza giuridica con le istituzioni internazionali che operano in questo campo, per cui, sfogliando le banche dati liberamente disponibili on-line, può accadere di constatare che autorevoli ed accreditati studiosi del diritto con decine di pubblicazioni non vi compaiono (ovvero vi compaiono in maniera del tutto parziale e marginale), per esempio perché le loro pubblicazioni sono apparse in una rivista non censita o non sono state singolarmente riversate in una banca dati informatica.

Non è d'altra parte possibile attendere per la soluzione del problema che siano istituite o completate banche dati italiane ovvero che sia istituita una possibilità di collegamento fra la ricerca giuridica italiana e le banche dati internazionali (fra l'altro tendenzialmente anglofone e disponibili a rilevare soltanto ciò che è stato pubblicato in lingua inglese). Infatti, la valutazione della ricerca – anche nel campo giuridico - non è un problema del futuro, bensì dell'immediata attualità: già si fa valutazione, nelle sedi e con i metodi più diversi, talora "improvvisati" nell'ambito dei singoli "Osservatori" o "Nuclei di valutazione" presenti nei diversi

Atenei ovvero preordinati ad una valutazione meramente quantitativa, basata cioè sul numero delle pubblicazioni e/o sul numero complessiva delle pagine, che ha il pregio di essere molto semplice ed immediata, ma presenta il grave difetto di non essere, come tale, idonea a cogliere la qualità del singolo prodotto della ricerca (articolo, libro o altro) che, come ben noto a chiunque abbia un po' di dimestichezza con la ricerca giuridica, non è variabile dipendente dalla quantità ed anzi può essere talora inversamente proporzionale ad essa (i.e.: al numero delle pagine o al numero delle pubblicazioni, nel senso che più alto è il numero delle pagine o delle pubblicazioni, più rischia di essere superficiale e ripetitiva l'analisi dei temi trattati).

4. Il piano e il metodo di lavoro del tavolo interassociativo.

Dovendo dunque por mano nell'immediato alla elaborazione di criteri sufficientemente attendibili e condivisibili dall'intera area 12, i partecipanti al "tavolo congiunto" si sono prefissi il seguente metodo e piano di lavoro:

- (i) Classificare, settore per settore, le riviste scientifiche dei diversi settori giuridici, avvalendosi delle categorie **A, B, C, D.** già in uso negli "osservatori della ricerca" e "nuclei di valutazione" dei diversi Atenei del Paese; la classificazione non deve essere rigida nel tempo, ma deve prevedere una verifica periodica di aggiornamento, almeno biennale;
- (ii) Applicare ai lavori pubblicati nelle riviste la classificazione che deriva dalla categoria in cui è collocata la rivista;
- (iii) Prevedere una classificazione dei generi letterari in uso nella ricerca scientifica in ambito giuridico, secondo una scala di complessità che va dalla monografia alla nota a sentenza;
- (iv) Temperare il criterio di cui al punto (ii), adottando una classificazione dei singoli lavori secondo un criterio misto che tiene conto sia della categoria in cui è collocata la rivista che ha ospitato il lavoro, sia delle caratteristiche specifiche del lavoro stesso (i.e.: della sua appartenenza ad un determinato genere letterario piuttosto che a un altro).

Nella elaborazione dei parametri ai fini delle diverse classificazioni, si è convenuto di dover tenere conto dei seguenti fattori o elementi peculiari:

- (a) L'importanza del dialogo con la pratica, per quanto concerne in particolare le scienze giuridiche positive: in determinati SSD, corrispondenti alle scienze giuridiche positive, non può rimanere estraneo alla riflessione scientifica l'esame dell'applicazione pratica delle regole, degli istituti e dei principi giuridici, ad opera della giurisprudenza detta appunto pratica, ma anche delle autorità di settore, delle autorità indipendenti, dei tribunali privati (arbitrali) e degli ADR: ne consegue che non possono essere catalogate senz'altro come riviste non scientifiche quelle che coltivano il dialogo con la pratica o come pubblicazioni non scientifiche quelle che per es. consistono nel commento a pronunce dei giudici o di altre autorità;
- (b) La difficoltà di raggiungere un certo grado di visibilità e fruibilità internazionale, per quanto concerne in particolare i settori dell'area 12 caratterizzati, in ragione dell'oggetto dell'indagine scientifica, e specificamente del carattere "interno" delle discipline indagate, da un forte radicamento nel territorio nazionale, senza che ciò incida sull'importanza e sulla scientificità delle ricerche condotte relativamente a detti settori,
- (c) La presenza crescente di riviste esclusivamente telematiche e l'esigenza di applicare anche ad esse i criteri di classificazione prevista per le riviste cartacee, con la conseguenza che anche le riviste *on line*, sia quelle ad accesso libero, sia quelle ad abbonamento, purché rispettino i criteri di seguito specificati, possono aspirare alla classificazione "di eccellenza" (in A).

5. La classificazione delle riviste.

Tutto ciò premesso e preliminarmente discusso, i partecipanti al "tavolo congiunto" hanno proposto di classificare le riviste giuridiche nazionali nelle quattro citate classi o categorie⁵, alla stregua dei quattro parametri appresso indicati (cfr. pagg. 11-15 *editio maior*):

⁵ La previsione di 4 categorie o classi – A, B, C, D – per il ranking delle riviste giuridiche nazionali non comporta la necessità che tutti i settori scientifici utilizzino tutte e quattro le classi per le rispettive riviste:

(i) **qualità dei contenuti;**

(ii) **prestigio della rivista** (alta considerazione di cui la rivista gode nella comunità scientifica in ragione del suo impegno civile, della continuità culturale, dell'assiduità e puntualità della pubblicazione dei fascicoli, dell'operosità e produttività scientifica dei membri della direzione e di altri eventuali organi, nonché di coloro a cui demandata la *peer review*);

(iii) **diffusione nella comunità scientifica nazionale** (attestata dalla presenza della rivista in un certo numero di biblioteche universitarie, nonché dalla consultabilità per via telematica degli indici e degli *abstracts* dei lavori pubblicati);

(iv) **diffusione nella comunità scientifica internazionale** (attestata dalla presenza della rivista in un certo numero di biblioteche straniere e/o in indici o cataloghi internazionali⁶, nonché dalla consultabilità per via telematica degli indici e degli *abstracts* in lingua inglese dei lavori pubblicati, dalla presenza di scritti pubblicati integralmente in lingua straniera e dalla presenza di studiosi stranieri nella direzione della rivista stessa).

Con riferimento alla qualità, sulla premessa del convincimento che strumento indispensabile per il controllo della stessa sia costituito dalla revisione dei pari (*peer review*), si è ritenuto di dover prevedere una regolazione alquanto analitica della revisione stessa.

In particolare, la **revisione dei pari** è ritenuta idonea a svolgere il suo ruolo di garanzia del livello qualitativo necessario ai fini della classificazione delle riviste in A quando (cfr. Parere CUN 27.11.2009; Proposta CUN 25.02.2010):

- i lavori pubblicati siano sottoposti a *peer review* in misura non inferiore al 60% della loro consistenza su base annua;
- la revisione sia rigorosamente regolata e delle regole adottate sia dato sinteticamente conto *ex ante*, in un apposito *statement* pubblicato in ogni fascicolo della rivista stessa;

per es., può accadere che settori scientifico-disciplinari caratterizzati da un numero basso di riviste e da una certa omogeneità di livello scientifico delle stesse, utilizzino soltanto due classi o al limite anche una sola (non necessariamente, è ovvio, la classe A).

⁶ Allo stato non fruibili, se non in minima parte, dalle riviste giuridiche in lingua italiana.

- siano previsti due revisori per ciascun lavoro e l'attribuzione dei lavori ai revisori presenti nell'elenco o componenti l'organo sia fatta con criteri tali da assicurare l'indipendenza dei revisori, l'anonimato degli stessi e l'anonimato altresì dei lavori sottoposti a revisione;
 - i revisori assumano la responsabilità dell'esito positivo della revisione, consentendo che i propri nomi siano, a posteriori, resi noti e pubblicati contestualmente ai contributi ai quali la revisione si riferisce⁷.
-
- La revisione sia affidata ad un organo stabile della rivista, diverso dalla direzione, ovvero a studiosi esterni alla rivista stessi, ordinati in un apposito elenco⁸; il numero dei revisori sia proporzionato alla consistenza annuale dei lavori soggetti a revisione pubblicati nella rivista; i revisori svolgano il medesimo compito per non più di tre riviste.
 - l'organo di revisione o l'elenco dei revisori siano composti da professori ordinari, anche in pensione, o comunque da studiosi di indiscussa serietà ed esperienza.

Criteri leggermente meno rigidi sono previsti per la *peer review* delle riviste di classe **B**; mentre ai fini della classificazione in **C** o **D** è ritenuta sufficiente la presenza di un organo di direzione o di un comitato scientifico, composto da studiosi in numero proporzionato alla consistenza annua (numero dei fascicoli e numero dei contributi pubblicati in ciascun fascicolo) della rivista stessa.

6. La classificazione provvisoria e transitoria delle riviste.

L'applicazione dei criteri suddetti per la classificazione delle riviste scientifiche in A, B, C, D (o nel minor numero di classi che sia ritenuto utile con riferimento alle riviste

⁷ Questo criterio è oggetto di discussione. Proposta alternativa: i revisori rimangono anonimi (quale che sia l'esito della revisione). Tale criterio appare preferibile, anche perché maggiormente in linea con i menzionati documenti CUN.

⁸ Anche su questo criterio si registra ancora qualche diversità di vedute. Proposte alternative: a) revisione affidata a studiosi autorevoli e notoriamente esperti della materia, individuati di volta in volta dal direttore responsabile o dalla direzione della rivista; b) dovendo essere i revisori almeno due, uno almeno di essi sia esterno alla rivista.

di determinati settori, là dove esista obiettivamente un minor numero di riviste accreditate come scientifiche, ovvero queste siano di livello non così disomogeneo da dover prevedere quattro diverse classi) abbisogna di un certo tempo per andare a regime. Le riviste (i.e.: le direzioni delle riviste) hanno infatti necessità di organizzarsi, per esempio per allestire una *peer review* rispettosa dei canoni sopra richiamati o per abituare gli autori dei contributi a predisporre titolo ed *abstract* anche in lingua inglese; ciò richiede appunto del tempo.

Si prevede che i criteri di classificazione delle riviste sopra indicati possano andare a regime a partire dal 2012.

Nelle more, su iniziativa e ad opera delle singole associazioni disciplinari o comunità scientifiche, si è proceduto ad una classificazione **provvisoria** delle riviste, assumendo come *benchmark* i criteri già noti:

- (i) qualità (dei contenuti);
- (ii) prestigio della rivista;
- (iii) diffusione nella comunità scientifica nazionale;
- (iv) diffusione nella comunità scientifica internazionale,

ed applicandoli, per il momento, in via empirica ed intuitiva, sulla base del “comune sentire” espresso dalle diverse comunità scientifiche, strutturate o no che siano in associazioni.

Peraltro, specialmente per quanto riguarda il criterio fondamentale della qualità dei contenuti e del controllo della stessa, le direzioni di numerose riviste si sono già attrezzate (o lo stanno facendo rapidamente), allestendo sistemi di *peer review* e pubblicando il relativo *statement* (per lo più) nella seconda o quarta di copertina della rivista.

Le associazioni partecipanti al tavolo hanno per converso concordemente rilevato l'inadeguatezza allo scopo di taluni criteri che risultano attualmente in uso da parte del Ministero, come quello basato sull'apprezzamento della qualità degli studiosi componenti la direzione della rivista in relazione alla partecipazione a PRIN ammessi al cofinanziamento o all'afferenza ad Atenei valutati positivamente.

Per la messa a regime del sistema sarà necessario istituire un organismo o un ente (con la forma giuridica del consorzio o dell'associazione) esponente delle diverse associazioni disciplinari e comunità scientifiche dell'area 12, che assuma il compito del censimento periodico delle riviste e della verifica dell'osservanza da parte di ciascuna dei parametri per la collocazione in una determinata classe nonché della permanenza nel tempo di detti parametri: è ovvio, infatti, che la classificazione in A, B, C, D non è un dato statico e immutabile, bensì è suscettibile di variare nel tempo, in relazione ad eventuali variazioni in punto di applicazione della *peer review*, diffusione nazionale o internazionale della rivista, eccetera.

Sarà necessario prevedere regole idonee ad assicurare la presenza in detto organismo o ente di esponenti delle associazioni o comunità scientifiche dei diversi settori scientifico-disciplinari dell'area 12.

La preventiva determinazione di criteri di valutazione sufficientemente precisi, nonché condivisi dalle diverse associazioni e comunità scientifiche, dovrebbe valere a ridurre al minimo il margine della valutazione discrezionale e soggettiva.

Infine, un compito ulteriore che ci attende – nella materia della rilevazione e classificazione delle riviste - è quello che riguarda la classificazione delle **riviste straniere** (e dei lavori italiani in esse pubblicati). Al riguardo, un parametro da prendere nella più seria considerazione è quello costituito dal tipo di valutazione e classificazione che la singola rivista ha ricevuto nel paese "d'origine".

7. Criteri di valutazione delle pubblicazioni di natura non periodica.

Per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni di natura non periodica (= lavori non pubblicati su riviste), il tavolo interassociativo fa proprie le indicazioni (cfr. pag. 15-16 *editio maior*) nel frattempo recepite anche nei citati documenti ufficiali del CUN (Parere 27.11.2009; Proposta 25.02.2010).

Precisamente, ai fini della valutazione del carattere scientifico della pubblicazione (il cui accertamento può essere richiesto a fini di partecipazione a procedure per il reclutamento dei docenti universitari, siano esse strutturate come procedure di valutazione comparativa, ovvero come procedure di abilitazione scientifica), si indicano i seguenti criteri:

- (i) la pubblicazione sia accreditata sulla base di un'apposita procedura, da rendere nota *ex ante* mediante inserimento di specifico *disclaimer*;
- (ii) la procedura di cui al punto (i) preveda l'inserimento del lavoro in una "collana" dotata di un comitato scientifico o di una direzione scientifica, costituiti da studiosi di indiscussa autorevolezza e competenza, e la sua sottoposizione ad una *peer review* da demandare a studiosi autorevoli e notoriamente esperti della materia trattata, individuati di volta in volta sotto la responsabilità del comitato o direzione scientifica della collana, e destinati a rimanere anonimi;
- (iii) che, in mancanza di specifiche collane, la medesima procedura di cui al precedente punto (ii) sia adottata direttamente dalla stessa casa editrice, la quale si sarà munita di un comitato scientifico costituito da studiosi di indiscussa autorevolezza e competenza;
- (iv) la medesima procedura di cui al punto (ii) sia adottata altresì per i lavori pubblicati in volumi collettanei, compresi quelli contenenti "atti di congressi" e "studi in onore" o "studi in memoria".

8. Definizione e classificazione dei generi letterari in uso nell'area giuridica.

Si è poi ritenuto, pur con tutti i distinguo e i *caveat* di cui a pag. 17 della *editio maior* (inefficienza di un'eccessività rigidità delle classificazioni; insostituibilità delle lettura diretta delle opere; esigenza di assicurare la prevalenza della sostanza sulla forma editoriale), di proporre una definizione e classificazione dei generi letterali che più di frequente ricorrono nella scienza giuridica, nel convincimento che tale definizione possa giocare un ruolo tutt'altro che trascurabile ai fini dell'accuratezza e precisione del processo valutativo.

Nel processo di elaborazione della suddetta classificazione, si è ritenuto di dover fare riferimento a tipi ideali, individuati sulla base di un processo di astrazione dai dati dell'esperienza in materia di studi giuridici e selezionati alla stregua della loro idoneità a rappresentare differenti modalità e differenti gradi di intensità dello sforzo scientifico.

Sono state così identificate le seguenti quattro categorie fondamentali:

- (i) **monografia (scientifica/divulgativa);**
- (ii) **articolo;**
- (iii) **nota a sentenza;**
- (iv) **recensione.**

Le restanti tipologie formali e sostanziali potranno trovare collocazione ora nell'una, ora nell'altra delle su indicate categorie fondamentali (ovviamente in quella rispetto alla quale sono maggiori i profili di omogeneità/affinità). Per esempio, una voce di enciclopedia, a seconda della sua estensione e dell'impegno scientifico in essa profuso, può essere classificata (avere valore) come monografia (scientifica o divulgativa) o come articolo, o infine appartenere al genere ampio e grigio degli scritti minori, che non assurgono al rango di articolo; un manuale può, se opera di un solo autore, essere suscettibile di classificazione fra le monografie (divulgative o addirittura scientifiche); il capitolo di un manuale di più autori può, se ne sussistono i presupposti sostanziali, valere come articolo.

Nell'*editio maior* del documento, è fornita (alle pagg. 17-25) una definizione specifica delle singole categorie di generi letterari ed indicata una valutazione delle stesse secondo un *range* (da un massimo a un minimo: da AA a D), espressa ancora una volta facendo uso delle prime quattro lettere del nostro alfabeto e basta sulla considerazione tipologica del diverso sforzo di elaborazione e costruzione scientifica, richiesto in relazione ai singoli generi letterari.

Sono state redatte, per facilitare la comprensione e la memoria, due tabelle (riportate alle pagg. 25 ss. del documento base), la prima delle quali riporta la classificazione dei generi letterari per tipologia, mentre la seconda vi abbina anche la classificazione in base alla collocazione editoriale. Le riproduciamo qui di seguito per comodità del lettore.

Valutazione dei generi letterari distinti per tipologia (ai fini dell'attività valutativa svolta dagli Osservatori e Nuclei di valutazione di Ateneo).

Tipologia	Valutazione
Monografia o Trattato Scientifico in forma di libro (compresi trattati, commentari), o parte ampia ed organica di essi	AA-C
Monografia o Trattato in forma di libro (compresi trattati, commentari), o parte ampia ed organica di essi, con funzione prevalentemente divulgativa, ricognitiva o didattica Massimo 3 nel quinquennio	B-D
Traduzione di un libro	C
Articolo su libro o parte equivalente di Commentario o Trattato	A-D
Commento di singola norma su Commentario, non equivalente ad articolo Massimo 5 nel quinquennio	C-D
Voce di Enciclopedia - di rilevante interesse scientifico	AA-B
- a carattere espositivo	B-D
Prefazione o breve introduzione	N.C.
Traduzione di Contributo Speciale su Volume	D
Relazione di Atto di Convegno in Rivista	A-D
Riassunto di Atto di Convegno in Rivista	N-C
Traduzione di Atto di Convegno in Rivista	D
Articolo pubblicato su Rivista	A-D
Nota a sentenza: - di rilevante interesse scientifico Massimo 2 nel quinquennio	A
- di interesse scientifico Massimo 5 nel quinquennio	B-C

- a carattere espositivo	D
Recensione in Rivista Massimo 5 nel quinquennio	B-D
Segnalazione in rivista	N.C.
Altro	C-D
Traduzione di articolo in Rivista	D
Relazione di Atto di Convegno in Volume	B-D
Riassunto di Atto di Convegno in Volume	N.C.
Traduzione di Atto di Convegno in Volume	D
Cura di Atti e Volumi miscellanei Massimo 3 nel quinquennio	C-D
Cura di volumi organici (come volumi di Trattati, commentari o collane tematiche) Massimo 2 nel quinquennio	A-C
Direzione/Responsabilità/Revisione di riviste Massimo 2 a rilevanza nazionale e 1 a rilevanza locale	A-D
Direzione di collane scientifiche, Trattati e Commentari Massimo 2	A-D

Valutazione dei generi letterari per tipologia, specificate in base alla collocazione editoriale (ai fini dell'attività valutativa svolta dagli Osservatori e Nuclei di valutazione di Ateneo).

Tipologia	Valutazione tipologica	Valutazione rivista/collana ecc.	Valutazione prodotto
-----------	------------------------	----------------------------------	----------------------

Monografia o Trattato Scientifico in forma di libro (compresi trattati e commentari), o parte ampia ed organica di essi	AA-B	A B C D	AA A B C
Monografia o Trattato in forma di libro (compresi trattati, commentari), o parte ampia ed organica di essi, con funzione prevalentemente divulgativa, ricognitiva o didattica Massimo 3 nel quinquennio	B-C	A B C D	B B C D
Traduzione di un libro	C	A-C	C
Articolo su libro o parte equivalente di Commentario o Trattato	A-D	A B C D	A B C D
Commento di singola norma su Commentario, non equivalente ad articolo Massimo 5 nel quinquennio	C-D	A B C D	C C D D
Voce di Enciclopedia - di rilevante interesse scientifico - a carattere espositivo	AA-B B-D	A B B C D	AA-A B B C D
Altro	C-D	A	C

		B C D	D
Traduzione di Contributo Speciale su Volume	D	A-D	D
Relazione di Atto di Convegno in Rivista	A-D	A B C D	A B C D
Traduzione di Atto di Convegno in Rivista	D	A-D	N.C.
Articolo pubblicato su Rivista	A-D	A B C D	A B C D
Nota a sentenza: - di rilevante interesse scientifico Massimo 2 nel quinquennio	A	A	A
- di interesse scientifico Massimo 5 nel quinquennio	B-C	A B C	B B C
- a carattere espositivo	D	A-D	D
Recensione in Rivista Massimo 5 nel quinquennio	B-D	A B	B C

		C	D
		D	D
Segnalazione in rivista	N.C.	A-D	N.C.
Traduzione di articolo in Rivista	D	A-D	D
Relazione di Atto di Convegno in volume	B-D	A	B
		B	B
		C	C
		D	D
Traduzione di Atto di Convegno in volume	D	A-D	D
Cura di Atti e volumi miscelanei <i>Massimo 3 nel quinquennio</i>	C-D	A	C
		B	C
		C	D
		D	D
Cura di volumi organici (come volumi di Trattati, commentari o collane tematiche e volumi tematicamente strutturati) <i>Massimo 2 nel quinquennio</i>	A-D	A	A
		B	B
		C	C
		D	D
Direzione/Responsabilità/Revisione di riviste <i>Massimo 2 a rilevanza nazionale e 1 a rilevanza locale</i>	A-D	A	A
		B	B
		C	C
		D	D

Direzione di collane scientifiche, Trattati e Commentari Massimo 2	A-D	A B C D	A B C D
---	-----	------------------	------------------

9. Talune considerazioni riepilogative e uno sguardo agli obiettivi di medio termine.

Come tutte le attività umane, anche la valutazione della ricerca scientifica è attività che può essere svolta e indirizzata a diversi fini. Essi vanno dalle progressioni stipendiali di docenti già inquadrati nel ruolo più elevato (quello degli ordinari), all'assegnazione e ripartizione di fondi per la ricerca tra gli studiosi, alla rilevazione dell'indice di produttività/operosità ai fini della classificazione degli Atenei e della ripartizione dei fondi tra gli stessi, al reclutamento dei nuovi ricercatori, alle decisioni in punto di progressione nella carriera universitari mediante il rilascio (in base alla nuova legge) della c.a. abilitazione scientifica nazionale.

E' perciò importante chiarire di volta in volta i fini per i quali la valutazione è operata, perché – in relazioni ai diversi fini – può essere razionale adottare criteri diversi o parzialmente diversi. Per es. un criterio come l'indice di Hirsch (ammesso che possa essere in concreto utilizzato, per la qual cosa occorre che sia risolto il problema dell'attuale inesistenza di banche dati e di indici citazionali attendibili per le nostre discipline) può essere adatto a valutare l'indice di produttività/operosità dei singoli studiosi in relazione all'esigenza di classificazione degli atenei per la ripartizione fra gli stessi dei fondi ministeriali, ma può risultare del tutto inadatto ad altri fini, come la ripartizione di fondi di ricerca individuali e ancor più il reclutamento dei nuovi ricercatori o il rilascio dell'abilitazione scientifica nazionale.

In generale, tuttavia, il tavolo delle associazioni ha espresso il forte convincimento che non si possa prescindere, per qualunque tipo di valutazione, dal riferimento ad elementi anche qualitativi. E' dunque netto il rifiuto di valutazioni (pure attualmente in uso da parte di alcuni Osservatori della ricerca istituiti in singoli Atenei) basate su parametri di tipo meramente quantitativo, come possono essere quelli del numero

delle pubblicazioni di ciascuno studioso o addirittura delle numero delle pagine dal medesimo pubblicate in un determinato arco temporale.

Infine, è comune convincimento dei partecipanti al tavolo che la valutazione è tanto più attendibile quanto più venga effettuata in un ambiente omogeneo e mettendo a confronto entità e valori omogenei. Per questo le associazioni e comunità scientifiche partecipanti al tavolo ritengono che l'obiettivo da perseguire nel medio termine sia quello di organizzare la valutazione dei prodotti della ricerca scientifica non ateneo per ateneo, demandando ai singoli osservatori o nuclei di valutazione il compito di valutare e implicitamente comparare prodotti della ricerca nei campi più disparati ed eterogenei, bensì a livello nazionale per aree (secondo la classificazione rilevante ai fini CUN), nell'ambito delle quali a ciascun ricercatore venga attribuito, di anno in anno e sulla base dei prodotti presentati, un punteggio, da riportare poi in sede locale ai fini in quella sede rilevanti.

Implicito nell'obiettivo di medio termine appena enunciato è l'altro obiettivo, ancora più urgente ed imprescindibile: che la valutazione dell'attività scientifica (ed anche dell'attività didattica, della quale il "tavolo interassociativo" per ora non si è occupato) sia fondata su criteri omogenei per macroarea e per sede, ponendo fine allo scenario sconcertante (se non addirittura indecoroso) di una valutazione effettuata secondo una variegata gamma di criteri del tutto diversi, a seconda dell'Ateneo di appartenenza del ricercatore "valutato" o comunque dell'ente o del soggetto istituzionale a cui la valutazione è demandata. In altri termini, a fini diversi della valutazione possono corrispondere criteri diversi; al contrario, quando le finalità sono omogenee, adottare criteri disomogenei e disparati può produrre solo discriminazioni ingiustificate ed irragionevoli.

Roma, 10 marzo 2011
